



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 155 del 14 Aprile 2026

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 13 Aprile 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| - Avv. Fabio | M IGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di :

- 1.- Gaia Donadio, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 2.- Giusy Fusto, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 3.- Carlotta Covelli, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 4.- Martina Ciliberto, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 5.- Maria Teresa Vasapollo, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 6.- Miriam Clemeno, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 7.- Anna Maria Magnolia, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 8.- società A.S.D. Academy Crotone;

per rispondere:

- 1.- Gaia Donadio, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in data 1.11.2025 dopo la disputa della gara Cus Unical Cosenza – Academy Crotone valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria:

a.- pubblicato una "storia" sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, nella quale è condivisa una fotografia ritraente la sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D., ed è riportata l'espressione "Noi puffi siamo così" con inserimento, quale sottofondo musicale, della sigla del relativo cartone animato;

b.- consentito l'inserimento, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sulla "storia" pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di un commento da parte di Anna Maria Magnolia contenente l'espressione "sa cunna" riferita alla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.;

- 2.- Giusy Fusto, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in data 1.11.2025 dopo la disputa della gara Cus Unical Cosenza – Academy Crotone valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria:

a.- pubblicato una "storia" sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, nella quale è condivisa una fotografia ritraente la sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la

- società C.U.S. Unical A.S.D., ed è riportata l'espressione "Noi puffi siamo così" con inserimento, quale sottofondo musicale, della sigla del relativo cartone animato;
- b.- consentito l'inserimento, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sulla "storia" pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di un commento da parte di Anna Maria Magnolia contenente l'espressione "sa cunna" riferita alla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.;
- 3.- Carlotta Covelli, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in data 1.11.2025 dopo la disputa della gara Cus Unical Cosenza – Academy Crotone valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria:
- a.- consentito la pubblicazione, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di una "storia" nella quale è condivisa una fotografia ritraente la sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D., ed è riportata l'espressione "Noi puffi siamo così" con inserimento, quale sottofondo musicale, della sigla del relativo cartone animato;
- b.- consentito l'inserimento, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sulla "storia" pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di un commento da parte di Anna Maria Magnolia contenente l'espressione "sa cunna" riferita alla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.;
- 4.- Martina Ciliberto, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in data 1.11.2025 dopo la disputa della gara Cus Unical Cosenza – Academy Crotone valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria:
- a.- consentito la pubblicazione, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di una "storia" nella quale è condivisa una fotografia ritraente la sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D., ed è riportata l'espressione "Noi puffi siamo così" con inserimento, quale sottofondo musicale, della sigla del relativo cartone animato;
- b.- consentito l'inserimento, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sulla "storia" pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di un commento da parte di Anna Maria Magnolia contenente l'espressione "sa cunna" riferita alla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.;
- 5.- Maria Teresa Vasapollo, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in data 1.11.2025 dopo la disputa della gara Cus Unical Cosenza – Academy Crotone valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria:
- a.- consentito la pubblicazione, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di una "storia" nella quale è condivisa una fotografia ritraente la sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D., ed è riportata l'espressione "Noi puffi siamo così" con inserimento, quale sottofondo musicale, della sigla del relativo cartone animato;
- b.- consentito l'inserimento, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sulla "storia" pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di un commento da parte di Anna Maria Magnolia contenente l'espressione "sa cunna" riferita alla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.;
- 6.- Miriam Clemeno, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in data 1.11.2025 dopo la disputa della gara Cus Unical Cosenza – Academy Crotone valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria:
- a.- consentito la pubblicazione, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di una "storia" nella quale è condivisa una fotografia ritraente la sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D., ed è riportata l'espressione "Noi puffi siamo così" con inserimento, quale sottofondo musicale, della sigla del relativo cartone animato;
- b.- consentito l'inserimento, e comunque omesso di rimuovere tempestivamente, sulla "storia" pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" di sua contitolarità, di un commento da parte di Anna Maria Magnolia contenente l'espressione "sa cunna" riferita alla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.;
- 7.- Anna Maria Magnolia, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in data 1.11.2025 dopo la disputa della gara Cus Unical Cosenza – Academy Crotone valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria, pubblicato un commento contenente l'espressione "sa cunna" riferito alla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.; tale "commento", in particolare, è stato inserito sulla "storia" pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii" nella quale è condivisa una fotografia ritraente la sig.ra Silvia Puntillo ed è riportata

l'espressione "Noi puffi siam così" con inserimento, quale sottofondo musicale, della sigla del relativo cartone animato;

8.- la società A.S.D. Academy Crotone a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Gaia Donadio, Giusy Fusto, Carlotta Covelli, Martina Ciliberto, Maria Teresa Vasapollo, Miriam Clemeno ed Anna Maria Magnolia così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 430pf25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito ad un commento pubblicato sul social network Instagram e riguardante il tecnico sig.ra Silvia Puntillo";

esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

lette le memorie fatte pervenire nell'interesse di Gaia Donadio, Giusy Fusto, Carlotta Covelli, Martina Ciliberto, Maria Teresa Vasapollo e Miriam Clemeno all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- comunicazione della Commissione per le Politiche di Safeguarding del 14.11.2025, con i seguenti allegati: segnalazione della sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D.;
- storia pubblicata sul profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii";
- referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro Cus Unical Cosenza – Academy Crotone dell'1.11.2025, valevole per il girone A del campionato Under 17 Femminile del Comitato Regionale Calabria;
- foglio censimento della società C.U.S. Unical A.S.D. per la stagione sportiva 2025 – 2026;
- foglio censimento della società A.S.D. Academy Crotone per la stagione sportiva 2025 – 2026;
- estratto della posizione di tesseramento di Silvia Puntillo, Martina Ciliberto, Gaia Donadio, Carlotta Covelli, Maria Teresa Vasapollo, Miriam Clemeno, Giusy Fusto ed Anna Maria Magnolia;
- elenco dei calciatori e delle calciatrici tesserati per la società A.S.D. Academy Crotone nella stagione sportiva 2025 – 2026;
- estratto del profilo del social network "instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii";
- verbale di audizione della sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D., dell'1.12.2025;
- verbale di audizione di Martina Ciliberto, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone, del 10.12.2025;
- verbale di audizione di Anna Maria Magnolia, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone, del 10.12.2025;
- verbale di audizione di Gaia Donadio, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone, del 18.12.2025;
- verbale di audizione di Carlotta Covelli, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone, del 18.12.2025;
- verbale di audizione di Maria Teresa Vasapollo, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone, del 18.12.2025;
- verbale di audizione del sig. Mario Bernardo, presidente della società A.S.D. Academy Crotone, del 22.12.2025;
- verbale di audizione di Miriam Clemeno, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone, del 22.12.2025;
- verbale di audizione di Giusy Fusto, calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone, del 22.12.2025;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa tramite la "Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C." dalla sig.ra Silvia Puntillo, tecnico tesserato per la società C.U.S. Unical A.S.D., con la quale viene evidenziato che in data 1.11.2025, nel profilo del social network "Instagram" denominato "si_ma-suchi_taffuchii", è stata pubblicata una "storia" contenente una sua immagine accompagnata dall'espressione "Noi puffi siam così" e dalla riproduzione della sigla del relativo cartone animato, nonché un commento recante l'espressione "sa cunna".

Nel corso dell'attività inquirente svolta dalla Procura Federale è emerso che il citato profilo "instagram" è nella contitolarità delle minori Gaia Donadio, Giusy Fusto, Carlotta Covelli, Martina Ciliberto, Maria Teresa Vasapollo e Miriam Clemeno, all'epoca dei fatti tutte calciatrici tesserate per la società A.S.D. Academy Crotone.

In sede di audizione da parte della Procura Federale, poi, tali calciatrici hanno tutte ammesso la riconducibilità alle stesse del profilo ed hanno dichiarato di esserne contitolari e di partecipare attivamente all'inserimento dei contenuti pubblicati nello stesso.

Dalle risultanze dell'attività inquirente è emerso, altresì, che la pubblicazione della "storia" segnalata dalla sig.ra Silvia Puntillo è stata effettuata dalle calciatrici Gaia Donadio e Giusy Fusto, le quali hanno materialmente provveduto al caricamento del contenuto sul profilo del social network.

Gaia Donadio, in particolare, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale sul punto ha testualmente ammesso quanto segue: "la sera dell'1.11.2025 ... eravamo in macchina io, Giusy Fusto e Carlotta Covelli. Nel guardare il profilo Facebook della Cus Unical abbiamo visto alcune foto tra le quali ve ne era una che si vedeva chiaramente l'Allenatrice della CUS Unical. Insieme tutte e tre abbiamo deciso di copiare la foto che mi sta mostrando e pubblicarla sul nostro profilo Instagram, prima menzionato. Faccio presente che la canzoncina inserita nel post (La Canzone dei Puffi) è stata scelta e inserita da me e Giusy Fusto, seduta a fianco a me".

Giusy Fusto, inoltre, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale ha ulteriormente riferito testualmente quanto segue: "al termine della gara (quella dell'1.11.2025 – n.d.r.), stavamo rientrando a Crotone, in macchina e con me c'era Gaia Donadio e Carlotta Covelli. Carlotta Covelli era seduta davanti e io e la Donadio, sedute sul sedile posteriore, la mia amica Gaia Donadio, con il suo telefono ha deciso di mettere nella storia del nostro profilo la foto dell'Allenatrice della CUS Unical. Sempre lei ha inserito il sottofondo musicale della Canzone dei Puffi e relativa scritta in calce alla foto. Il tutto è stato fatto con il Telefono di G. D. e io sono stata d'accordo per la pubblicazione".

La conferma della pubblicazione della "storia" da parte delle calciatrici Gaia Donadio e Giusy Fusto, poi, emerge dalle dichiarazioni rese da Maria Teresa Vasapollo in sede di sua audizione da parte della Procura Federale; quest'ultima, in particolare, ha confermato che "la foto del post che mi state mostrando è stata pubblicata dalle calciatrici Gaia Donadio e Giusy Fusto ... Ho chiesto chi l'aveva pubblicata e mi è stato risposto che erano state Giusy Fusto e Gaia Donadio".

Le calciatrici Carlotta Covelli, Martina Ciliberto, Maria Teresa Vasapollo e Miriam Clemeno, poi, pur essendo contitolari del profilo e disponendo di pieno di accesso allo stesso, hanno consentito la pubblicazione della "storia" e, comunque, non hanno provveduto alla sua tempestiva rimozione permettendo così la permanenza sul profilo e favorendone la diffusione.

Tale condotta determina una compartecipazione alla condotta disciplinarmente rilevante in quanto le calciatrici, pur consapevoli del contenuto pubblicato, non hanno adottato alcun provvedimento per impedirne la diffusione.

L'attività inquirente, inoltre, ha consentito di accertare che in calce alla "storia" pubblicata la calciatrice Anna Maria Magnolia ha inserito un commento contenente l'espressione "sa cunna", riferita alla sig.ra Silvia Puntillo.

Anna Maria Magnolia, in particolare, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale ha testualmente ammesso quanto segue: "dopo la partita dell'1.11.2025, nel rientrare a Crotone, vedendo il post dell'account sopra menzionato (quello denominato "si_ma_suchi_taffuchii" – n.d.r.), ho commentato con la dicitura "sa cunna" che in dialetto crotonese/isolitano significa "sta sciocca".

Alla luce di quanto accertato nel corso dell'attività inquirente svolta, corroborato dalle dichiarazioni rese dalle stesse calciatrici ascoltate dalla Procura Federale, pertanto, emerge la responsabilità disciplinare delle odierne deferite.

La pubblicazione e la condivisione della "storia", il commento offensivo inserito ed il comportamento omissivo consistito nel non aver provveduto alla rimozione del contenuto pubblicato, infatti, integrano la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Gaia Donadio, Giusy Fusto, Carlotta Covelli, Martina Ciliberto, Maria Teresa Vasapollo, Miriam Clemeno ed Anna Maria Magnolia, infine, consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Academy Crotone.

La responsabilità oggettiva, in particolare, trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee a prevenire, prima che a sanzionare, la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva.

Le società, in particolare, devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che propri tesserati, come avvenuto nel caso di specie, si rendano responsabili di fatti reputati disciplinarmente rilevanti dall'ordinamento sportivo.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza endofederale ha costantemente affermato il principio secondo cui "nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo" (cfr. pronunce CFA, SS.UU n. 72 e 73/CFA/2024-2025; CFA, SS.UU n. 110/CFA/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022).

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro D'Oria;
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1.- Gaia Donadio, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
 - 2.- Giusy Fusto, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
 - 3.- Carlotta Covelli, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
 - 4.- Martina Ciliberto, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
 - 5.- Maria Teresa Vasapollo, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
 - 6.- Miriam Clemeno, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
 - 7.- Anna Maria Magnolia, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Academy Crotone;
 - 8.- la società A.S.D. Academy Crotone;
- per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 13 aprile 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

Per i deferiti sono presenti: l'Avv. Nicola Colacino per Macrì Francesca in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Vasapollo Maria Teresa e l'Avv. Fortunato Sgrò per le esercenti la responsabilità genitoriale sulle ulteriori minori deferite. Nessuno è comparso per la società Academy Crotone.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- 1.- per Gaia Donadio, la squalifica per quattro giornate di gara;
- 2.- per Giusy Fusto, la squalifica per quattro giornate di gara;
- 3.- per Carlotta Covelli, la squalifica per due giornate di gara;
- 4.- per Martina Ciliberto, la squalifica per due giornate di gara;
- 5.- per Maria Teresa Vasapollo, la squalifica per due giornate di gara;
- 6.- per Miriam Clemeno, la squalifica per due giornate di gara;
- 7.- per Anna Maria Magnolia la squalifica per quattro giornate di gara, tutte all'epoca dei fatti calciatrici tesserate per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 8.- per la società A.S.D. Academy Crotone € 800,00 di ammenda.

Gli avvocati delle deferite si riportano alle memorie prodotte.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta per le minori deferite appare congrua e adeguata ai fatti nonché commisurata alle singole responsabilità. In merito alla posizione dell'A.S.D. Academy Crotone si ritiene conforme a giustizia ridurre la sanzione dell'ammenda a € 400,00.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- 1.- a Gaia Donadio, la squalifica per quattro giornate di gara;
- 2.- a Giusy Fusto, la squalifica per quattro giornate di gara;
- 3.- a Carlotta Covelli, la squalifica per due giornate di gara;
- 4.- a Martina Ciliberto, la squalifica per due giornate di gara;
- 5.- a Maria Teresa Vasapollo, la squalifica per due giornate di gara;
- 6.- a Miriam Clemeno, la squalifica per due giornate di gara;
- 7.- a Anna Maria Magnolia la squalifica per quattro giornate di gara, tutte all'epoca dei fatti calciatrici tesserate per la società A.S.D. Academy Crotone;
- 8.- alla società A.S.D. Academy Crotone € 400,00 di ammenda.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 Aprile 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| - Avv. Fabio | M IGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n.79 della Società LOCRI NEXT GEN

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.147 del 26/03/2026 (squalifica calciatore ANGIO' Pasquale per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal referto arbitrale della gara Locri Next Gen - Polisportiva Palermiti del 22/3/2026, risulta che al 39° del II tempo, il calciatore Angio' Pasquale (Locri Next Gen) veniva espulso per avere spinto l'arbitro, rivolgendogli, "con atteggiamento minaccioso", la frase "stai attento", in segno di protesta per una decisione adottata.

Per i fatti che precedono, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Angio' Pasquale per sei gare effettive (cfr. C.U. n.147 del 26/3/2026 del Comitato Regionale Calabria).

La società A.S.D. Locri Next Gen ricorre avverso il suddetto provvedimento, negando che il calciatore abbia spinto l'arbitro e che la frase "stai attento" sia stata detta in tono minaccioso (come sostenuto dal direttore di gara), ma come "un semplice suggerimento a prestare più attenzione", chiedendo, infine, che la sanzione venga ricondotta ad equità.

Il referto degli ufficiali di gara fornisce piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.) e, pertanto, non può essere messa in dubbio la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro che si presenta puntuale e scevra da vizi logici.

Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica irrogata in primo grado al calciatore Angio' Pasquale, in considerazione della modesta violenza dell'atto di protesta subito dall'arbitro;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore ANGIO' Pasquale a QUATTRO gare effettive.

Dispone, inoltre, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.80 della Società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.147 del 26/03/2026 (ammenda di € 500,00 e DIFFIDA).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo proposto dalla società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca va dichiarato irricevibile, non essendo stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, in violazione di quanto stabilito dall'art.48, comma 2, del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara irricevibile il reclamo.

RECLAMO n.81 della società A.S.D. AUDACE DECOLLATURA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 53 SGS del 26 marzo 2026 (inibizione dirigente TRAMONTI Domenico fino al 26.5.2026, squalifica calciatori MIRABELLI Sergio e TRAMONTI Matteo per 4 gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha squalificato i tesserati dell'A.S.D. Audace Decollatura in epigrafe tutti per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

La reclamante nega totalmente che i fatti riportati siano accaduti assumendo che l'arbitro ed il dirigente Domenico Tramonti non si sono incrociati, essendo rientrati negli spogliatoi in momenti differenti; così come per il calciatore Matteo Tramonti rientrato negli spogliatoi prima della fine della gara a causa di un infortunio.

In merito alla posizione di Sergio Mirabelli, assume, da ultimo, che lo stesso si è limitato a manifestare disappunto per la direzione di gara.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso che occupa il Direttore di gara ha riportato i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, tale quindi da non ingenerare alcun dubbio sulla veridicità delle espressioni e del comportamento tenuto dai tre tesserati dell'Audace Decollatura.

La sanzione al dirigente Tramonti Domenico appare congrua e adeguata, in linea con le statuizioni del Codice di Giustizia Sportiva e la giurisprudenza di riferimento. Ritiene congruo ridurre le squalifiche ai calciatori Mirabelli Sergio e Tramonti Matteo a tre gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche ai calciatori MIRABELLI Sergio e TRAMONTI Matteo a TRE gare effettive;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.82 della società A.S.D. ROCCA DI NETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147 del 26 marzo 2026 (squalifica calciatore GUERRINI Gianmarco per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Guerrini Gianmarco per quattro gare effettive "per proteste con parole ingiuriose" nei confronti di uno degli Assistenti Arbitrali, chiedendo una riduzione delle stesse considerata la natura episodica del fatto, l'assenza di precedenti disciplinari e la mancata sussistenza di comportamenti violenti o minacciosi.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio che, in parziale accoglimento del reclamo, la sanzione possa essere rideterminata riducendola a tre gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore GUERRINI Gianmarco a TRE giornate effettive di gara;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n 83 della società A.S.D. NUOVA ADA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 151 del 2 aprile 2026 (squalifica allenatore SURACE Diego per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha squalificato l'allenatore Surace Diego per sei gare effettive "per avere durante la gara strattonato e schiaffeggiato un giocatore avversario, senza conseguenze".

In via preliminare va affermato che ai sensi dell'art.76 punto 3 del C.G.S. il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare. Nel caso di specie la decisione che si intende impugnare è stata pubblicata nel comunicato ufficiale del 2 aprile ed il reclamo trasmesso a mezzo PEC solo l'8 aprile, oltre il termine di cui sopra.

Il reclamo deve essere, inoltre, preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, adempimento non effettuato. Il reclamo, presentando un duplice profilo di inammissibilità, deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi